REGOLAMENTO (CEE) N. 5/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro immissione in consumo in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (²), stipula che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/83 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (°), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (°), prevede, all'articolo 4, la possibilità di limitare la gara ad utilizzazioni e/o destinazioni prestabilite;

considerando che, nella situazione attuale del mercato, caratterizzata da una grave penuria di frumento tenero panificabile, è opportuno indire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 t di frumento tenero panificabile detenuti dall'organismo d'intervento tedesco, ai fini della loro immissione in consumo in Italia;

considerando, inoltre, che in materia di controllo sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/87 (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(¹) GU n. L 281 dell¹1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1. (²) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (¹) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (²) GU n. L 223 dell¹11. 8. 1987, pag. 5. (²) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1. (²) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 24. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'organismo d'intervento tedesco procede ad una gara permanente per la messa in vendita sul mercato interno di 250 000 t di frumento tenero panificabile ai fini della loro immissione in consumo in Italia.
- 2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82, in particolare quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, alla presente gara si applicano le seguenti modalità particolari:
- gli offerenti si impegnano ad immettere in consumo in Italia i quantitativi di frumento tenero panificabile loro aggiudicati;
- l'immissione in consumo in Italia deve essere effettuata al più tardi il 31 luglio 1988, salvo casi di forza maggiore;
- l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione pari a 10 ECU/t presso l'organismo d'intervento tedesco, a garanzia del rispetto delle condizioni di cui al primo e secondo trattino. Detta cauzione deve essere costituita al più tardi entro i due giorni feriali successivi alla data in cui è stata loro notificata la dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicatario.

Articolo 2

- 1. Gli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino, sono considerati esigenze fondamentali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 e sono considerati soddisfatti soltanto se l'aggiudicatario fornisce la prova di avervi ottemperato.
- 2. La prova dell'avvenuta immissione in consumo in Italia dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

Nell'allegato, parte II • prodotti destinati ad un'utilizzazione e/o destinazione diversa da quella indicata sub I •, sono aggiunti il punto 44 e la relativa nota a piè di pagina.

44. Regolamento (CEE) n. 5/88 della Commissione, del 23 dicembre 1987, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di